

Condizioni Generali di Acquisto 31.03.2016

1.0 – CONDIZIONI DI FORNITURA

I termini e le condizioni qui stabilite costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni ordine d'acquisto (di seguito "Ordine d'Acquisto") di beni e/o servizi (di seguito la "Fornitura") emesso da TUV Rheinland Italia S.r.l. (di seguito "Acquirente" o "TRI"). L'accettazione dell'Ordine di Acquisto costituisce espressa rinuncia da parte del Fornitore alle proprie condizioni di vendita, sia generali che particolari, nonché espressa accettazione dei termini e delle condizioni qui stabilite (di seguito le "Condizioni Generali di Acquisto"). Ogni eventuale deroga alle Condizioni Generali d'Acquisto o a quanto previsto nelle condizioni particolari contenute o richiamate nell'Ordine di Acquisto (di seguito le "Condizioni Particolari di Acquisto"), sarà efficace solo se espressamente accettata e sottoscritta dall'Acquirente.

2.0 – ORDINE DI ACQUISTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La Fornitura oggetto del presente Ordine di Acquisto è disciplinata dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dalle Condizioni Particolari contenute nell'Ordine di Acquisto medesimo (inclusi gli allegati dello stesso ed i testi qui esso rinvia). Salvo diversa indicazione, il presente Ordine di Acquisto si considera accettato, qualora entro il termine di 10 giorni dal suo ricevimento, non pervenga alla TRI espressa rinuncia scritta. In ogni caso, qualora il Fornitore, in assenza di rinuncia scritta, dia corso alla Fornitura e TRI accetti i beni e/o servizi consegnati e/o eseguiti dal Fornitore medesimo, l'Ordine di Acquisto si considererà perfezionato per comportamento concludente delle parti e, quindi, sottoposto alla disciplina di cui alle presenti Condizioni Generali di Acquisto ed alle altre pattuizioni e condizioni contenute nell'Ordine di Acquisto. Il presente Ordine di Acquisto implica il richiamo a tutte le caratteristiche tecniche e costruttive specificate nella documentazione tecnica ad esso allegata, rappresentata da disegni, distinte base, specifiche tecniche, capitolato di fornitura, etc (di seguito la "Documentazione Tecnica") in vigore per i beni e/o servizi oggetto della Fornitura, elaborate dalla TRI. L'accettazione, espressa o tacita, dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore comporta, quindi, la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni contenute nella Documentazione Tecnica allegata al medesimo e di cui forma parte integrante. E' inteso che, in caso di contrasto, le Condizioni Particolari di Acquisto riportate nel presente Ordine di Acquisto e le condizioni contenute nella Documentazione Tecnica relativa a ciascuna Fornitura prevarranno sulle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

3.0 – ESTENSIONE DELLA FORNITURA

Il Fornitore è tenuto a fornire con completezza e diligenza i beni, le apparecchiature, i materiali ed i servizi indicati nell'Ordine di Acquisto, in accordo alla Documentazione Tecnica ad esso allegata. Il Fornitore dovrà, pertanto, consegnare tale documentazione nelle date prescritte e, se non diversamente indicato, assieme ai materiali forniti. Dovrà anche restituire tutti i disegni e gli altri elaborati inviati dalla TRI per realizzare la Fornitura. Qualora non venisse rispettata questa condizione, l'Ordine di Acquisto sarà considerato inavuto. L'Ordine di Acquisto emesso dall'Acquirente annulla e sostituisce qualunque altra proposta od offerta, scritta o verbale, e qualsiasi altro precedente accordo intervenuto tra le parti, se non espressamente citato nel medesimo Ordine di Acquisto.

4.0 – TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna previsto nell'Ordine di Acquisto si intende tassativo ed essenziale, e nessuna deroga è ammessa senza autorizzazione scritta dell'Acquirente. Fermo restando il diritto della TRI al risarcimento del danno, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna rispetto alla data prevista nell'Ordine di Acquisto, TRI avrà il diritto di accettare o rifiutare la Fornitura, nonché di risolvere in tutto o in parte il contratto. Per consegne si intende la fornitura di materiali e/o apparecchiature complete di tutta la Documentazione Tecnica ed i certificati di collaudo richiesti. L'Acquirente potrà rinviare al Fornitore, a spese del Fornitore medesimo, qualsiasi bene consegnato e servizio fornito con più di 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto al termine pattuito nell'Ordine di Acquisto, dovendosi considerare tali beni e servizi come non consegnati.

5.0 – RITARDI DI CONSEGNA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Qualora prima della scadenza dei termini di consegna pattuiti insorgessero cause di forza maggiore, la TRI potrà prorogare i termini stessi, restando salvo il diritto di rifiutare la prestazione ove a suo insindacabile giudizio venisse meno l'interesse al conseguimento della medesima. In tal caso il Fornitore sarà obbligato a ripetere alla TRI immediatamente le somme già percepite a titolo di acconto e quant'altro da essa consegnato in relazione all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto.

Sono considerate cause di forza maggiore: calamità naturali, ostilità, guerre, rivoluzioni, restrizioni governative e di diritto, scioperi a carattere generale che si protrassero per oltre 5 (cinque) giorni lavorativi continuativi. Il Fornitore dovrà comunicare immediatamente alla TRI con lettera raccomandata il sorgere ed il cessare di detti impedimenti.

6.0 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La TRI potrà richiedere per iscritto al Fornitore, a proprio insindacabile giudizio e per qualsiasi ragione, di sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della Fornitura. Detta sospensione avrà decorrenza dal giorno in cui la richiesta perverrà a conoscenza del Fornitore, o dall'eventuale diversa data specificata nella suddetta comunicazione. Da tale momento, è fatto obbligo al Fornitore di adottare tutte le misure richieste dalla ordinaria diligenza, nonché dalla corretta prassi tecnica, per la custodia e la manutenzione della parte di Fornitura già eseguita e di concordare con l'Acquirente, entro 20 (venti) giorni dall'inizio della sospensione, le procedure per la conservazione dei suddetti beni durante il presumibile protrarsi della sospensione. Nel caso in cui la sospensione richiesta abbia durata complessiva inferiore od uguale a 90 (novanta) giorni, il Fornitore avrà diritto ad una proroga dei termini di consegna pattuiti contrattualmente, commisurata alla durata della sospensione stessa. Nel caso in cui la sospensione richiesta abbia durata complessiva maggiore, il Fornitore avrà diritto - oltre alla suddetta proroga - di richiedere solo le spese direttamente attinenti alla custodia ed alla manutenzione, nonché, protrandosi la sospensione, alla conservazione e all'immagazzinaggio delle parti di Fornitura già eseguite. Il Fornitore dovrà riprendere l'esecuzione della Fornitura, non appena gli verrà richiesto dalla TRI, facendo quanto possibile al fine di ridurre al minimo il ritardo causato dalla sospensione delle attività. Il Fornitore non potrà per nessuna ragione ed a nessun titolo sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della Fornitura senza l'autorizzazione scritta della TRI; l'ingiustificata sospensione, infatti, darà luogo alla risoluzione dell'Ordine di Acquisto, secondo quanto disposto nelle seguenti clausole contrattuali, ovvero al recesso dal medesimo da parte della TRI. Nel caso in cui la sospensione richiesta abbia durata complessiva superiore a 4 (quattro) mesi, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere la risoluzione dell'Ordine d'Acquisto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

7.0 – GARANZIE

Il Fornitore dovrà garantire che quanto oggetto del presente Ordine di Acquisto è corrispondente alle caratteristiche, norme e specifiche previste nel medesimo ovvero contenute nei documenti ad esso allegati, che i materiali usati sono esenti da difetti occulti e danni dovuti al normale impiego e che la lavorazione è stata eseguita a perfetta regola d'arte e secondo i più recenti ritrovati tecnici. In caso di omissioni, errori o divergenze dei documenti allegati all'Ordine di Acquisto, il Fornitore dovrà dare prontamente notifica alla TRI per iscritto, prima di procedere con la costruzione; in caso contrario la costruzione sarà a pieno rischio del Fornitore.

Il Fornitore dovrà provvedere, su richiesta dell'Acquirente, a fornire tutti i servizi di progettazione, realizzazione ed approvvigionamento delle apparecchiature e dei materiali, al fine di permettere alla TRI di apportare qualsiasi modifica, accomodamento, riparazione che si rendesse necessaria per eliminare ogni difetto. Resta inteso che i costi per tali interventi saranno totalmente a carico del Fornitore. La garanzia per la parte sostituita avrà durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data della avvenuta sostituzione; qualora, nonostante le modifiche e/o riparazioni, i materiali e/o le apparecchiature non rispondessero ancora a quanto contrattualmente convenuto, esse dovranno essere sostituite a completa cura e spese del Fornitore. Se i materiali sono spediti per errore o in eccesso alle quantità stabilite nell'Ordine di Acquisto, la TRI si riserva il diritto di restituire tali materiali a spese del Fornitore.

8.0 – DIRITTO DI PROPRIETÀ

Il Fornitore deve garantire alla TRI il diritto di proprietà per tutti i beni, componenti, materiali e/o apparecchiature previste nel presente Ordine di Acquisto. Il diritto di proprietà ed il rischio relativo alla Fornitura si trasferirà alla TRI al momento della consegna, conformemente ai termini concordati nel presente Ordine di Acquisto.

9.0 – PEGNI E PRIVILEGI

Il Fornitore garantisce, assumendosi ogni relativa responsabilità, che quanto fornito, sarà libero da qualsiasi pegno e/o privilegio a favore di terzi e opponibile alla TRI.

10.0 – USO DI BREVETTI

10.1 - Il Fornitore manleva la TRI da ogni rivalsa ed ogni onere circa eventuali brevetti che esso ritenga necessari acquisire ai fini della fabbricazione dei materiali e/o apparecchiature e/o dispositivi incorporati nella Fornitura e che possano in qualunque modo interessare tale fabbricazione.

10.2 - Il Fornitore dovrà risarcire, difendere, proteggere e tenere indenne da ogni reclamo, azione o procedimento che potesse insorgere per effetto di qualsiasi contraffazione di brevetto o da ogni reclamo per l'utilizzo della TRI di qualsiasi parte di apparecchiatura o dispositivo fornito.

11.0 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Fornitore dichiara e garantisce che la Fornitura non violerà alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Il Fornitore garantisce quindi alla TRI l'uso della Fornitura libero da ogni documento.

12.0 – ETICHETTATURA

L'operazione di etichettatura ha lo scopo di identificare univocamente la Fornitura consegnata. Tale operazione è parte integrante del presente Ordine di Acquisto. Il Fornitore è tenuto all'identificazione di tutti i particolari posizionando le etichette in modo visibile direttamente sul pezzo "sciolto" o sul contenitore, e comunque per ogni posizione dell'Ordine di Acquisto.

Qualora l'operazione di etichettatura presentasse difficoltà, il Fornitore potrà utilizzare cartoncini di supporto da legare direttamente al particolare. Eventuali deroghe a quanto sopra andranno segnalate e concordate con l'Ufficio Acquisti TRI.

13.0 – PREZZI ED INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

13.1 - Il Fornitore garantisce che i prezzi e gli altri costi non eccedono quelli permessi da norme di autorità locali o governative.

13.2 - Il corrispettivo pattuito per la Fornitura si deve intendere fisso e bloccato a tutti gli effetti. Il Fornitore dichiara di aver attentamente valutato tutta la Documentazione Tecnica allegata all'Ordine di Acquisto e di aver potuto verificare in fase di preventivo l'esiguità dei prezzi pattuiti chiedendo, ove necessario, tutti gli opportuni chiarimenti. Il Fornitore dà, inoltre, atto che i prezzi sopra stabiliti incorporano una congrua remunerazione della speciale area di aumento dei costi derivanti dalle attuali condizioni di mercato e dichiara quindi di assumersi interamente il rischio relativo sia per quanto riguarda i materiali che la mano d'opera. Viene pertanto esclusa l'applicabilità degli articoli 1467, 1468, 1664 Codice Civile.

14.0 – DOCUMENTI RISERVATI

Tutti i documenti forniti dalla TRI inerenti alla Fornitura, come disegni, progetti, formati tecnici e specifiche, sono coperti da riservatezza e devono considerarsi di proprietà della TRI, salvo che per il necessario svolgimento del lavoro previsto dall'Ordine di Acquisto. Tali documenti non potranno essere divulgati dal Fornitore a terze persone senza autorizzazione scritta da parte della TRI.

Il Fornitore pertanto si impegna, per sé e per le società che esso controlla o da cui è controllato o con le quali ha rapporti di collegamento:

- a) a mantenere strettamente riservati il presente Ordine di Acquisto e le informazioni tecnico/commerciali contenute nello stesso;
- b) a non utilizzare dati tecnico/commerciali, disegni, progetti, elaborati tecnici, specifiche e in genere informazioni al fine di produrre qualsiasi tipo di materiale né per la propria commercializzazione o quella di terzi, né per uso proprio;
- c) a rendere previamente edotte dell'obbligo di riservatezza sia le persone all'interno della propria organizzazione sia i suoi sub-fornitori.

Il Fornitore non potrà usare né consentire l'uso a scopo pubblicitario né in alcun modo divulgare informazioni o materiale fotografico che abbiano attinenza con l'Ordine di Acquisto senza l'autorizzazione scritta della TRI.

Il Fornitore dovrà rilasciare all'Acquirente tutte le fotografie della Fornitura o parti di essa che l'Acquirente medesimo dovesse richiedere.

15.0 – PENALI

Qualora il Fornitore non dovesse rispettare i termini di consegna previsti nell'Ordine di Acquisto, la TRI potrà applicare, a sua discrezione, una penale pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) sul valore totale dell'Ordine di Acquisto. Non è previsto nessun periodo di franchigia rispetto alla data di consegna indicata nell'Ordine di Acquisto.

Trascorso il periodo di tempo corrispondente all'ammontare massimo della penale di cui sopra, la TRI avrà la facoltà di risolvere il contratto, ovvero di definire con il Fornitore i provvedimenti necessari per contenere gli ulteriori ritardi e l'entità dei danni conseguenti. E' fatto, comunque, salvo il diritto della TRI al risarcimento del danno ulteriore.

16.0 – REVISIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO

In relazione al presente Ordine di Acquisto, non saranno ammesse modifiche o sovrapprezzi, fatta eccezione per il caso in cui il Fornitore abbia previamente ricevuto un'autorizzazione scritta in tal senso da parte della TRI.

17.0 – TASSE E PREMI ASSICURATIVI

La TRI sarà tenuta indenne da ogni responsabilità per tasse e/o premi assicurativi dovuti per effetto dell'Ordine di Acquisto.

18.0 – TERMINI E CONDIZIONI DELL'ORDINE DI ACQUISTO

Qualora la TRI ometta in qualunque momento, o di volta in volta, di esigere l'esecuzione di qualunque disposizione dell'Ordine di Acquisto o l'esatto adempimento dei termini e delle condizioni dello stesso, ciò non sarà ritenuto costituire una rinuncia ad avvalersi di tali termini e condizioni e non pregiudicherà in alcun modo la loro validità e/o il diritto della TRI ad intentare ogni perseguibile azione a seguito di una qualunque violazione dei suddetti termini e condizioni.

19.0 – NON CEDIBILITÀ DI CREDITO

Il credito derivante dalla Fornitura di cui al presente Ordine di Acquisto non è cedibile a terzi (art. 1260 cod. civ. co. 2).

20.0 – RECESSO

Alla TRI è riconosciuta piena facoltà di recesso dal rapporto di fornitura, anche dopo l'accettazione, espressa o per comportamento concludente, dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore ed indipendentemente dallo stato di esecuzione della Fornitura, mediante comunicazione per iscritto con lettera raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. A seguito dell'esercizio di tale facoltà di recesso da parte dell'Acquirente, il Fornitore sospenderà, pertanto, l'esecuzione della parte di Fornitura non ancora eseguita, salvo provvedere alla necessaria conservazione e custodia della parte di Fornitura già eseguita, adottando tutte le misure richieste dall'ordinaria diligenza e dalla corretta prassi tecnica. La TRI comunicherà al Fornitore la/e data/e in cui avranno luogo le operazioni di consegna e l'immissione in possesso della TRI medesima delle parti di Fornitura eseguite dal Fornitore, che sarà obbligato a consegnarle nello stato e nei luoghi in cui le stesse si troveranno al momento del recesso. A fronte del recesso, la TRI riconoscerà al Fornitore esclusivamente la quota del corrispettivo relativo alla parte di Fornitura già eseguita, restando esclusi qualsiasi eventuale diritto del Fornitore al riconoscimento di somme riconducibili al mancato utile ed ogni altra pretesa relativa alla parte di Fornitura non eseguita. La corresponsione delle suddette spettanze verrà effettuata a seguito della consegna delle parti di Fornitura eseguite nei termini sopra esposti.

21.0 – FATTURE E DOCUMENTI DI TRASPORTO

Le fatture dovranno essere intestate a: TUV Rheinland Italia S.r.l. – Via Mattei, 3, 20010 Pogliano Milanese (MI) ed inoltrate via email al seguente indirizzo: accounting@it.tuv.com

Sulle fatture devono essere sempre indicati: il numero dell'Ordine di Acquisto, le singole posizioni d'ordine, il documento di trasporto e gli estremi della Banca di appoggio (completi di codice IBAN). Qualora non venisse rispettata questa disposizione, la fattura verrà respinta in quanto incompleta.

Il materiale consegnato dovrà essere accompagnato da relativo documento di trasporto (DDT come da DPR 472/96 e successive modifiche) sul quale devono essere sempre indicati: il numero dell'Ordine di Acquisto e le singole posizioni d'ordine.

22.0 – RICEVIMENTO MERCI

Il Magazzino della TRI riceverà la merce esclusivamente nell'ambito dei seguente arco temporale:

- da Lunedì a Venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30

Non verranno effettuate operazioni di ricevimento e scarico merci in orari diversi da quelli sopra indicati.

23.0 – AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE

Per tutte le controversie dipendenti dal presente Ordine di Acquisto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, salvo il caso di intervento del Fornitore, anche su chiamata, in causa altrove instauratasi tra la TRI ed il suo cliente.

24.0 – PRIVACY

In relazione all'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 (tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), la TRI e il Fornitore si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambi verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente Ordine di Acquisto in conformità agli obblighi di riservatezza di cui è ispirata l'attività di entrambe e nel rispetto del dettato normativo del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), secondo quanto specificato nell'informativa in Allegato.